

**Procedimento civile - notificazione - al procuratore - Corte di Cassazione, Sez. L - ,
Ordinanza n. 4624 del 21/02/2020 (Rv. 656932 - 01)**

Notifica a mezzo PEC - Perfezionamento - Accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna - Presunzione di conoscenza - Sussistenza - Mancata visione degli allegati - Onere di informazione a carico del destinatario - Sussistenza.

In tema di notificazione al difensore mediante posta elettronica certificata, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza dell'atto, analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.; spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto tempestivamente il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via PEC, legate all'utilizzo dello strumento telematico, onde fornirgli la possibilità di rimediare all'inconveniente, sicché all'inerzia consegue il perfezionamento della notifica.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 4624 del 21/02/2020 (Rv. 656932 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1335](#)

PROCEDIMENTO CIVILE

NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE